

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

669° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2000

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	20

Organismi bicamerali

Infanzia.....	Pag.	24
---------------	------	----

CONVOCAZIONI.....	Pag.	25
-------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2000

610^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(4911) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, che si sofferma sul contenuto del provvedimento in titolo motivato dalla esigenza di differire i termini previsti per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in conformità a quanto previsto da una legge recentemente approvata dal Parlamento ma non entrata in vigore in tempo utile. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole, ritenendo evidentemente sussistenti i requisiti di necessità e di urgenza.

Prende quindi la parola il sottosegretario CORLEONE che, ribadite le considerazioni svolte dal relatore, ricorda le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo del provvedimento, volte a introdurre una più puntuale normativa relativa alle incompatibilità dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria coerentemente al rilievo che tale organismo ha assunto nella più recente legislazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4860) *Deputato CERULLI IRELLI - Norme generali sull'attività amministrativa,*
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente VILLONE avverte di aver ricevuto da parte del Presidente del Consiglio di Stato e dell'associazione degli studiosi di diritto amministrativo la richiesta di essere ascoltati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in relazione al provvedimento in titolo.

Il senatore PASTORE, nel convenire sulla opportunità di svolgere l'audizione, osserva che il provvedimento non si limita a una semplice ricognizione del diritto vigente, ma reca una serie di significative innovazioni alla disciplina dell'attività amministrativa che vanno valutate con cautela.

In particolare, richiama l'attenzione della Commissione sulla disciplina della nullità degli atti amministrativi, segnatamente su quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), relativamente alla nullità degli atti per vizio di forma. In proposito, nel ritenere discutibile la semplice trasposizione di categorie privatistiche al diritto amministrativo, osserva che con riferimento agli atti amministrativi si è tradizionalmente utilizzato il concetto di annullabilità, piuttosto che quello della nullità. Crede inoltre che questa disciplina non tenga adeguato conto della naturale attitudine di alcuni atti amministrativi come ad esempio quelli di ratifica o sanatoria. Nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, auspica un più approfondito e attento esame del provvedimento.

La senatrice PASQUALI condivide le perplessità da ultimo avanzate, con riferimento alla formulazione degli articoli 8 e 9, rilevando la difficoltà di trasporre nel diritto amministrativo istituti propri del diritto privato.

Il presidente VILLONE, ritenendo il provvedimento meritevole di un adeguato approfondimento, propone che l'Ufficio di Presidenza della Commissione venga convocato, nei prossimi giorni, per procedere alle preannunciate audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(290) *LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 novembre, con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il presidente VILLONE propone l'accantonamento dei subemendamenti 1.1000/39 e 1.1000/14.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo 20 dell'emendamento 1.1000.

A questo proposito il presidente relatore VILLONE osserva che nell'ultima proposta avanzata dalla maggioranza si prevede il mantenimento degli attuali collegi uninominali. Risulta quindi superata la previsione contenuta nell'articolo 20 dell'emendamento.

Conseguentemente, il senatore ELIA ritira la parte dell'emendamento 1.1000 che corrisponde all'articolo 20. Questa parte dell'emendamento 1.1000 è fatta propria dal senatore PASTORE, che si sofferma poi sul subemendamento 1.000/9: si tratta di una previsione volta ad ampliare i tempi del procedimento di revisione dei collegi, un procedimento importante sulla cui disciplina, contenuta nell'articolo 20 dell'emendamento 1.1000, si sofferma criticamente.

Il relatore VILLONE richiama quindi l'attenzione della Commissione sul subemendamento 1.1000/68 che pone, a suo avviso, un problema di sicuro rilievo.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, osserva che quest'ultimo subemendamento è volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nel procedimento di revisione dei collegi prevedendo la necessaria confor-

mità del decreto legislativo con la volontà espressa dalla Commissione parlamentare appositamente costituita.

Il relatore VILLONE chiede quale sia l'effetto derivante dall'eventuale mancato rispetto da parte del Governo del parere «vincolante», espresso dalla citata Commissione.

Il senatore ELIA, interloquendo in proposito, ricorda l'unico precedente conosciuto di un parere parlamentare vincolante nel procedimento di adozione di un decreto delegato: il parere espresso dalla competente Commissione parlamentare per l'adozione del nuovo codice di procedura penale. Generalmente le leggi di delega non hanno attribuito un particolare valore ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e tuttavia, nella prassi, questi pareri hanno assunto un peso politicamente significativo, che va ben oltre il semplice valore consultivo. In proposito ricorda l'esperienza dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi relativi alla definizione dei collegi elettorali delle due Camere tra il 1993 e il 1994.

Quanto all'effetto derivante dal mancato rispetto da parte del Governo del parere parlamentare definito come «vincolante» dal legislatore, osserva che esso non potrebbe non risolversi in un vizio di costituzionalità del decreto legislativo per violazione di una norma interposta. Al rilievo del presidente Villone circa la possibilità per il legislatore di prevedere simili norme interposte, il senatore ELIA replica osservando che la questione non potrebbe che essere risolta dalla Corte costituzionale, che dovrebbe essere investita della questione.

Interviene quindi il senatore PASTORE per ribadire l'opportunità di attribuire un carattere vincolante al parere dell'apposita Commissione parlamentare nel procedimento di ridefinizione dei collegi.

Il presidente VILLONE, dichiarati decaduti i subemendamenti da 1.1000/9 a 1.1000/12 per l'assenza del proponente, avverte che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo riprenderà in una prossima seduta a partire dalla votazione del subemendamento 1.1000/68, intendendosi esaurite le dichiarazioni di voto in proposito.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE annuncia che nella seduta convocata per domani, martedì 12 dicembre, alle ore 14,30, saranno trattati con priorità i seguenti argomenti: disegni di legge n. 3236 e connessi (conflitto di inte-

ressi), schema di regolamento concernente alcuni procedimenti attualmente disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (n. 782), progetto di regolamento comunitario relativo al sistema «Eurodac» (n. 142), documento di programma sui cicli scolastici.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

1.1000/39

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Dopo l'articolo 93 del testo unico, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

"Art. 93-bis.

*(Disposizioni speciali per la circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2»
(Provincia Autonoma di Bolzano))*

1. L'elezione nella circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» («Provincia Autonoma di Bolzano») è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
- 2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
- 3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
- 4) nella circoscrizione il quarto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1 n. 2) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute.

2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale."».

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6), le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).

1.1000/14

GUBERT

All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso nel quale il numero di collegi uninominali attribuiti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige sia in numero dispari, un collegio è individuato con parti del territorio della provincia di Trento e parti della provincia di Bolzano; i collegi in provincia di Bolzano sono individuati in modo da facilitare l'elezione di almeno un deputati appartenente al gruppo linguistico italiano».

1.1000/9

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

1.1000/25

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e indicati pariteticamente dalla maggioranza e dalla opposizione».

1.1000/10

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.1000/11

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.1000/12

GUBERT

All'articolo 20, comma 3 dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti parole: «garantendo comunque un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e per ciascuna frazione riconosciuta del gruppo misto formata da almeno due senatori o da quattro deputati».

1.1000/68

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 20, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «delle opposizioni;» inserire il seguente periodo: «il parere espresso dalla commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti è vincolante». Sopprimere altresì dalle parole: «laddove lo schema», fino a: «termini assegnati».

Art. 1.**1.1000**

ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI ROBERTO, MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Articolo 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
- 2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».

Articolo 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

Articolo 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma: «I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del *Consiglio* dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».

Articolo 4.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la li-

sta o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

Articolo 5.

1. All'articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

Articolo 6.

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

Articolo 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

Articolo 8.

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4^oindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Articolo 9.

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uni-

nominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

Articolo 10.

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Articolo 11.

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

Articolo 12.

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estraendo dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

Articolo 13.

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.»

Articolo 14.

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dallurna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,

3. È vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati

e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Articolo 15.

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Articolo 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

Articolo 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

Articolo 18.

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

Articolo 19.

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

Articolo 20.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti

senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2000

422^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.245. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 6 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FOLLONI, pur dichiarando di condividere gli obiettivi e le linee guida contenute nel documento in esame, chiede di sapere se il Governo si sia posto il problema di un raccordo della rete trasportistica italiana con quella degli altri Paesi dell'Europa. Sottolinea inoltre che per la posizione geografica in cui è situato il Paese sarebbe bene che tale collegamento fosse rivolto anche all'area mediterranea e non soltanto all'Europa del nord.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente, a tale proposito, che in sede europea è in corso di definizione il libro bianco sul piano europeo dei trasporti.

Interviene quindi il senatore SARTO che sottolinea come il Piano generale dei trasporti arrivi con qualche ritardo rispetto a quanto sarebbe stato necessario, dato che se ne parla già dal primo governo Prodi; si tratta comunque di un documento importante da lasciare in eredità a coloro che governeranno il paese prossimamente. L'importante è che le linee in esso

contenute non vengono ad essere facilmente stravolte. Nonostante il ritardo, una valutazione sintetica del documento da parte del suo Gruppo politico è comunque positiva sia in relazione all'impostazione innovativa sia alle priorità in esso contenute ampiamente condivisibili soprattutto per come trattano i problemi di carattere ambientale definiti dalla Conferenza di Kyoto. Persistono tuttavia alcune questioni che il Piano deve risolvere, se vuole ottenere un giudizio completo e del tutto favorevole. Le maggiori perplessità della sua parte politica vertono sulla parte relativa all'intervento del Dicastero dei lavori pubblici che, senza valutare il problema intermodale e la possibilità di trasporti paralleli ed alternativi sul ferro e sull'acqua, ha elencato una lunga lista di strade da costruire, ed in particolare cinque nuove autostrade sulle quali il Gruppo dei verdi dissente profondamente. Si rende pertanto necessario avanzare soluzioni alternative al fine di verificare le possibili interrelazioni con le infrastrutture parallele all'asse viario sia in termini di ferrovie che idrovie. Per l'eventuale costruzione di tratti stradali sarebbe inoltre auspicabile, anche attraverso la semplificazione delle procedure previste dalle leggi Bassanini, l'utilizzazione di uno strumento come il *project financing*. Richiama quindi l'attenzione dei Commissari sul punto della coerenza delle politiche attuative del Piano. A tale proposito sottolinea come sia necessario applicare misure esistenti eventualmente anche attraverso l'erogazione di incentivi o disincentivi e politiche di contingentamento; ciò potrebbe valere in particolare, ad esempio, per il trasporto di merci pericolose. Sottolinea infine la necessità di una ulteriore riflessione sull'elemento della logistica contenuto nel Piano. Tale aspetto è infatti essenziale ai fini dell'organizzazione ma da solo non appare sufficiente a far sì che siano rispettate le compatibilità ambientali nello sviluppo del sistema trasportistico. Occorre pertanto introdurre nella logistica aspetti virtuosi che la rendano ancor più efficace, e a tale proposito ritiene necessario che il fascicolo tecnico da cui è corredato il Piano generale diventi parte integrante del Piano stesso. Sul problema poi delle emissioni inquinanti richiama la necessità di un maggiore coordinamento con il trasporto regionale che, in termini di previsione delle emissioni stesse, non è compreso tra gli obiettivi generali del trasporto nazionale, anche al fine della ricerca di soluzioni possibili, volte al contenimento di tali emissioni. Rileva infine come per il rinnovo delle concessioni autostradali non ci siano state sostanziali novità che invece sarebbe state necessarie ai fini di un'affermazione dei valori di mercato e della competitività in questo settore.

Il senatore VERALDI giudica positivamente l'elaborazione di un Piano generale dei trasporti e della logistica improntato ad un principio di liberale programmazione e di organicità per la gestione di un settore strategico ai fini dello sviluppo del Paese. Gli obiettivi individuati dal Piano, sia di una maggiore efficienza nel settore dei trasporti perseguita attraverso un'ottimizzazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, sia della fissazione di una metodologia da seguire ai fini della riduzione dello squilibrio fra Nord e Sud del Paese, sono ampiamente condivisibili anche

se, in particolare per il secondo aspetto, il raggiungimento dell'obiettivo non è facile. Le esigenze delle due parti del Paese, sono infatti di natura piuttosto diversa, e tuttavia la carenza infrastrutturale delle regioni meridionali rappresenta un *handicap* grave per lo sviluppo di tutto il Paese. Ciò nonostante, appare quantomeno corretto l'approccio contenuto nel documento che si pone come una vera e propria struttura piramidale improntata al principio della sussidiarietà. Al vertice di tale struttura si colloca infatti il sistema nazionale integrato dei trasporti (SINT), che individua le infrastrutture che costituiscono l'ossatura del sistema italiano di mobilità e all'interno del quale si prevedono gli interventi da effettuare (è ovviamente essenziale che in questa fase sia posta in primo piano l'esigenza di sviluppare le infrastrutture delle Regioni meridionali); in posizione mediana si collocano poi i Piani regionali dei trasporti che costituiscono lo strumento attraverso il quale le singole Regioni tengono conto di specifiche esigenze locali che abbiano come primaria finalità la tutela dell'ambiente. Vi è infine, non secondario, il trasporto pubblico locale che per mezzo dei piani urbani di mobilità consente ai comuni di programmare gli interventi necessari nel settore. L'intero sistema viene quindi assoggettato ad un programma di attuazione e costante monitoraggio al fine di valutarne l'impatto sul territorio ed il raggiungimento delle finalità prefissate. Il giudizio complessivo su questo documento non può pertanto che essere positivo in quanto esso appare strumento idoneo al conseguimento di un livello di maggiore efficienza e sicurezza del sistema trasportistico nel pieno rispetto delle esigenze ambientali.

Il senatore BORNACIN sottolinea come il Piano generale dei trasporti arrivi alla fine della legislatura ispirato più da esigenze di natura elettorale che da una reale valutazione della situazione del Paese nel settore dei trasporti. Esso appare generico (tanto da far sottolineare, da qualche senatore della maggioranza, l'opportunità che l'allegato tecnico diventi parte integrante del Piano stesso) e pieno di buone intenzioni piuttosto che di progetti concreti volti al miglioramento del sistema della mobilità di merci e persone. Nel documento viene esaltato il ruolo delle Regioni ma poi appare evidente che tali organismi non sono stati sufficientemente considerati nella stesura del Piano stesso. Le priorità in esso contenute sembrano calate dall'alto piuttosto che elaborate insieme o tenendo presenti le esigenze degli Enti locali. Anche il dinamismo cui il Piano si richiama pare piuttosto un alibi volto a coprire la mancanza di scelte piuttosto che un elemento positivo pronto a cogliere le novità che lo sviluppo di questo sistema implica. E ciò, purtroppo, grava sul futuro del Paese che si gioca la sua importanza e credibilità, all'interno del sistema europeo, proprio nel settore dei trasporti. Quanto poi ai processi di liberalizzazione tentati nel comparto, il rischio è che molti di essi rimangano solo sulla carta. Ritiene comunque necessario ricordare che gli obiettivi fin qui raggiunti hanno visto il contributo determinante delle forze di opposizione. Venendo quindi ai contenuti, esprime un giudizio negativo tanto sulla parte dello sviluppo dell'alta velocità, imperniata ancora su vecchi pro-

getti, quanto sulla parte concernente la crescita del settore portuale. A tale ultimo proposito sottolinea che la legge n. 84 del 1994 è ancora largamente inapplicata e manca del tutto una nuova classificazione dei porti. Lo sviluppo di questo settore è infatti avvenuto nonostante, e in certi casi contro, le Autorità portuali che sono l'unica parte di quella legge concretamente applicata. Né si può dire che la legge n. 30 del 1998 abbia rappresentato un'innovazione volta allo sviluppo del settore. Esprime infine un giudizio negativo sulla parte del Piano riguardante il territorio ligure tanto in relazione alla viabilità stradale quanto a quella ferroviaria, e fa presente che un documento di questo rilievo avrebbe avuto bisogno di ben altro tempo per essere discusso e non certo dei tempi ristretti che alla Commissione sono consentiti per l'espressione del parere.

Il senatore GERMANÀ dichiara di concordare pienamente con osservazioni avanzate dal senatore Bornacin riguardo agli aspetti più generali del Piano. Dichiara invece di non condividere assolutamente quanto affermato dal senatore Sarto sulla opportunità di trasferire molto del trasporto attualmente su gomma alla rete ferroviaria. Tale trasferimento appare infatti assai complesso e per altro ostacolato dalla maggioranza di Governo che continua a bocciare proposte, avanzate dall'opposizione, volte ad incrementare la rete ferroviaria. Si sofferma quindi sulla liberalizzazione del settore delle autostrade sottolineando come lo Stato abbia mantenuto per se la parte più costosa liberalizzando invece quella più redditizia. Auspica quindi un approfondimento del tema dell'efficienza del sistema aeroportuale, sottolineando come non si riesca a risolvere il problema del monopolio degli *slots* che comportano un prezzo dei biglietti assai alto soprattutto per i voli che raggiungono gli aeroporti minori. Riguardo poi il problema della sicurezza stradale, sottolineata ancora una volta la necessità della costruzione delle piazzole di sosta, richiama la questione delle barriere di protezione rispetto alle quali una circolare del Ministero dei trasporti ha messo fuori mercato imprese che costruiscono tali barriere. Ritiene da ultimo necessario, dato che la questione può essere a buon diritto ascritta al Piano generale dei trasporti, conoscere il parere degli *advisors* in relazione alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che la Commissione sia convocata domani, 12 dicembre 2000, alle ore 14,30, in sede consultiva su atti del Governo per il seguito dell'esame del Piano generale dei trasporti e della logistica.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 19,30 alle ore 22,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 12 dicembre 2000, ore 14

*ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ
DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 11).

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di Regolamento (CE) N. /2000 del Consiglio dell'Unione Europea che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (n. 142).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato CERULLI IRELLI - Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERENA. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Lino DIANA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. - Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa*).
- SCOPELLITI – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale (4383).

II. Discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri.- Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).

- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792).
 - Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (n. 797).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del direttore generale della FAO Jacques Diouf.

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato» (n. 788).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (n. 795).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (4911) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 14,30

AFFARI ASSEGNATI

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:
- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
 - BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
 - ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente (n. 815).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Martedì 12 dicembre 2000, ore 20

Valutazioni sulla attuale fase processuale del caso Ustica e sulle recenti acquisizioni di documentazione relativa ad attività eversive negli anni '70.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Martedì 12 dicembre 2000, ore 13,30

- Audizione di Carlo Ferrigno, prefetto di Napoli, di Enrico Laudanna, prefetto di Salerno, di Raffaele Vanoli e Giulio Facchi, vicecommissario e subcommissario per l'emergenza rifiuti della regione Campania.
 - Audizione di Stefano Narduzzi, prefetto di Brindisi, di Raffaele Fitto, presidente della regione Puglia e commissario delegato all'emergenza rifiuti, di Nicola Frucis, presidente della provincia di Brindisi e di Giovanni Antonino, sindaco di Brindisi.
-